

N. 1471

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1996

Reimpiego degli ufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana in esubero nei confronti dell’organico «Ausiliario Forze armate»

ONOREVOLI SENATORI. - La Croce rossa annovera tra le proprie componenti il Corpo militare regolamentato dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, che definisce lo stato, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale di detto corpo.

A seguito di recenti immissioni in servizio continuativo si è giunti a contare 106 ufficiali.

La nomina ad ufficiale di detto personale avviene, come le promozioni al grado superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa e registrato alla Corte dei conti, in modo analogo a quanto avviene per gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato (articolo 9 del regio decreto del 10 febbraio 1936, n. 484).

Il numero dei predetti ufficiali è evidentemente in esubero rispetto a quanto previsto dalla tabella del personale militare della Croce rossa italiana che ne prevede complessivamente 59.

Detto personale in esubero, il cui inquadramento nel Corpo militare avviene secondo una struttura gerarchica che trova corrispondenza in quella delle Forze armate approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, potrebbe trovare un proficuo utilizzo, senza oneri aggiuntivi, nei ruoli tecnici ed amministrativi delle Forze armate dello Stato.

Il transito in detti ruoli potrebbe essere agevolato tenuto conto che il personale in questione viene di massima impiegato per compiti similari, frequentando, ovviamente, un corso formativo di aggiornamento sulle materie specifiche.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

Il presente disegno di legge prevede il transito degli ufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana presso le Forze armate dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È consentito il transito, a domanda, degli ufficiali in esubero del Corpo militare della Croce rossa italiana nelle Forze armate dello Stato.

Art. 2.

1. L'inquadramento degli ufficiali ha luogo nei gradi e nelle qualifiche previste da ogni singola Forza armata, con il grado da essi rivestito alla data dell'inquadramento stesso.

2. L'anzianità assoluta degli ufficiali inquadrati ha decorrenza dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.

Art. 3.

1. L'inquadramento è subordinato al possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari per prestare servizio nella Forza armata.

2. Il personale inquadrato dovrà frequentare un corso formativo di aggiornamento.

Art. 4.

1. Le domande di transito presso le Forze armate dovranno essere inviate al Ministero della difesa che provvederà alla relativa istruttoria e al successivo inoltro alle competenti amministrazioni.

2. Nella domanda di transito potranno essere indicate, in ordine preferenziale, anche più amministrazioni.

